

COMUNE DI FALERONE

PROVINCIA DI FERMO

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

**Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).
Relazione tecnico-finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e del rendiconto 2020

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 in data 26.03.2021,

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso:

- ☐ riduzione spese correnti;

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 sono state approvate le seguenti variazioni allo stesso:

- deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 26.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 MODIFICA PIANO OO.PP. 2021/2023";
- deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 19.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 MODIFICA PIANO OO.PP 2021/2023 E PIANO DEGLI ACQUISTI 2021/2022";
- deliberazione della Giunta comunale adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL ad oggetto: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175 COMMA 4 D.LGS 267/2000)", e ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 19.05.2021;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 17.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023";

Inoltre, si elencano le variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), TUEL:

- determinazione n. 89 in data 19.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART.175 C. 5 QUATER L. A D.LGS. 267/2000)";
- determinazione n. 101 in data 29.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART.175 C. 5 QUATER L. A D.LGS. 267/2000)";

- determinazione n. 152 in data 18.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART.175 C. 5 QUATER L. A D.LGS. 267/2000)”;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17.06.2021 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di **€. 2.700.216,33** così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				2.380.206,49
RISCOSSIONI	(+)	571.301,65	3.818.481,85	4.389.783,50
PAGAMENTI	(-)	876.933,18	2.627.790,94	3.504.724,12
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.265.265,87
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.265.265,87
RESIDUI ATTIVI	(+)	578.588,37	653.034,61	1.231.622,98
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	277.133,51	968.900,13	1.246.033,64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			35.714,37
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			514.924,51
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) ⁽²⁾	(=)			2.700.216,33
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle

provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

L'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, che attribuisce agli enti locali, anche per l'anno 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 187 TUEL dispone:

“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con

decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *"(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";*

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con specifica nota il *responsabile* finanziario ha chiesto ai responsabili degli altri uffici di:

- ☐ segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- ☐ segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- ☐ verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- ☐ verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- ☐ verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2021 sono stati ripresi dal rendiconto 2020, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n. 40/2021) e risultano così composti:

Titoli	Residui Attivi		Titoli	Residui Passivi
I	311.540,65		I	822.940,70
II	267.595,62		II	296.711,55
III	219.178,85		IV	0
IV	365.798,97		V	0
VI	-		VII	126.381,39
VII	-			
IX	67.508,89			
TOTALE	1.231.622,98		TOTALE	1.246.033,64

Alla data del 26.07.2021 risultano:

riscossi residui attivi per un importo pari a €. 437.616,81 (35,80%)

pagati residui passivi per un importo pari a €.784.831,59 (64,20%).

E non emerge una situazione *di squilibrio*.

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta *rispettato*.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

- a) Gestione corrente:** per quanto riguarda la gestione corrente, si rilevano variazioni legate all'emergenza Covid.

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno;
- non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232;

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 16.570,00 e con una disponibilità residua, compresa la variazione in sede di assestamento, di €. 16.570,00 ritenuta *sufficiente* per far fronte alle necessità impreviste.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;
- occorre procedere a una modifica degli stanziamenti di bilancio e dei correlati fondi pluriennali vincolati.
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione per la parte in conto capitale.

c) Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2020, e dal loro non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.Lgs. 175/2016.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 26.07.2021 ammonta a €. 2.828.752,27 e risulta così movimentato:

Situazione di tesoreria			
Fondo di cassa al 1° gennaio 2020	(+)	€	€ 3.265.265,87
Riscossioni effettuate dal tesoriere	(+)	€	€ 2.100.462,06
Riscossioni da regolarizzare con reversale	(+)	€	€ 47.765,43
Pagamenti effettuati dal tesoriere	(-)	€	€ 2.456.950,76
Pagamenti da regolarizzare con mandati	(-)	€	€ 127.790,33
Saldo di fatto in data odierna risultante in tesoreria	(=)	€	€ 2.828.752,27

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 40.000,00, ad oggi *non utilizzato*

L'ente *non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3¹ ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2020, emerge che:

- ☐ il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

"79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

¹ Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti."

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Considerato che il suddetto comma 854 sposta al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) la quale dipenderà dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per l'esercizio 2020 gli enti calcolano gli indicatori a partire dalle evidenze contabili locali e non sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio di recente approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 97.095,30. L'FCDE risulta adeguato alle previsioni assestate di bilancio e all'andamento delle riscossioni.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)²

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

² Se ricorre il caso.

- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- ☐ i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

Si riporta analisi delle variazioni di bilancio proposte per l'anno 2021 al Consiglio comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	PropVariaz. 2021	totale
Titolo:1. Spese correnti	3.310.796,96	194.706,95	3.505.503,91
Titolo:2. Spese in conto capitale	8.489.547,22	2.877.041,13	11.366.588,35
Titolo:3. Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0,00
Titolo:4. Rimborso Prestiti	66.604,07	215.000,00	281.604,07
Titolo:5. Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	527.000,00	0	527.000,00
Titolo:7. Uscite per conto terzi e partite di giro	639.500,00	0	639.500,00
TOTALE GENERALE	13.033.448,25	3.286.748,08	16.320.196,33

Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	Prop. Variaz. 2021	totale
Avanzo di bilancio			1.406.844,17
	1.073.194,49	333.649,68	
Fpv di parte corrente			35.714,37
Fpv di parte capitale			514.924,51
Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.724.394,08	126.266,07	1.850.660,15
Titolo:2. Trasferimenti correnti	1.493.098,86	46.700,00	1.539.798,86
Titolo:3. Entrate extratributarie	292.220,46	1.927,40	294.147,86
Titolo:4. Entrate in conto capitale	7.284.040,36	2.227.566,05	9.511.606,41
Titolo:7. Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	527.000,00	0	527.000,00
Titolo:9. Entrate per conto terzi e partite di giro	639.500,00	0	639.500,00
TOTALE GENERALE	13.033.448,25	2.736.109,20	16.320.196,33

La variazione è così riassunta:

ANNUALITA' 2021

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	66.081,68	
	CA	320.085,72	
Variazioni in diminuzione	CO		61.583,68
	CA		
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		77.343,00
	CA		320.085,72
Variazioni in diminuzione	CO	72.845,00	
	CA		
Totale a pareggio	CO	138.926,68	138.926,68
Totale	CA	320.085,72	320.085,72

Nella variazione di parte corrente e capitale apportata al bilancio di previsione 2021, gli equilibri richiesti dall'art.162, c. 6, TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.265.265,87			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		35.714,37	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.721.466,11 0,00	3.485.067,77 0,00	2.895.378,77 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.522.629,73 0,00 97.095,30	2.972.377,82 0,00 87.058,40	2.762.391,94 0,00 87.058,40
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		281.604,07 0,00 0,00	124.625,95 0,00 0,00	127.986,83 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-47.053,32	388.064,00	5.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		227.627,82 215.000,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			180.574,50	388.064,00	5.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		1.445.940,83		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		514.924,51	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		9.532.606,41	5.047.251,34	5.555.500,26
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		11.674.046,25 0,00	5.435.315,34 0,00	5.560.500,26 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-180.574,50	-388.064,00	-5.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			180.574,50	388.064,00	5.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		227.627,82		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-47.053,32	388.064,00	5.000,00

Falerone 26.07.2021
, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....(Armando Altini).....